



TRIBUNALE DI NAPOLI  
(Giudice per le Indagini Preliminari – Uff. XII)

ORDINANZA DI CONVALIDA DI ARRESTO E  
CONTESTUALE ORDINANZA DI INCOMPETENZA TERRITORIALE sulla RICHIESTA  
DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE  
(artt. 272 ss. e 391 c.p.p.)

*Il Giudice per le Indagini Preliminari*

Esaminati gli atti del procedimento penale in epigrafe relativi all'arresto di  
**FEDE EMILIO**,  
difeso di fiducia dall'**Avv. Salvatore Pino**;  
avvenuto il 22.06.2020 alle ore 21:20:

**IMPUTATO**

*del reato p. e p. dall'art. 385 I e III comma c.p. perché, sottoposto alla misura della  
detenzione domiciliare in forza dell'Ordinanza n. 6928/2019 – proc. Sius n. 4521/2019 –  
emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 9.10.2019, arbitrariamente si  
allontanava.*

*Fatto commesso in Milano, accertato in Napoli il 22.6.2020*

Rilevato che all'esito dell'udienza camerale di convalida, in cui l'indagato ha rinunciato a comparire e l'avvocato delegato ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale sulla misura cautelare, è emerso che **Fede** effettivamente aveva abbandonato il domicilio coatto di Milano per recarsi a Napoli senza alcuna *specific*a autorizzazione.

Visti gli artt. 381 e segg., 391 c.p.p.;

**P.Q.M.**

**Convalida l'arresto** eseguito nei confronti dell'indagato sopra generalizzato per il reato di evasione perché, pur trattandosi di reato in cui è previsto l'arresto facoltativo in fragranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p., l'indagato, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in Segrate (MI) non solo si allontanava dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione specifica, ma si allontanava dalla stessa giungendo addirittura sino a Napoli, dove veniva arrestato in fragranza mentre cenava in un noto ristorante del lungo mare.

Esaminata la contestuale richiesta di applicazione nei confronti dell'indagato della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato in allegato:

**OSSERVA**

Preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del GIP Napoli in tema di applicazione della misura cautelare in sede di convalida, in quanto, come si evince anche dal capo di imputazione, il fatto è stato commesso in Segrate (MI) e solo accertato a Napoli.

N. 8684/2020

N. 11788/2020 RGNR

Tuttavia, anche se questo GIP non ravvisa alcuna ragione di urgenza per procedere ex art. 291 c.2 c.p.p., preme sottolineare che in atti era già presente l'ordinanza n. 6928 del 9 ottobre 2019 emessa dal Tribunale di SORVEGLIANZA di Milano che, testualmente, fra le prescrizioni, *autorizza da subito, quindi dal mese di ottobre 2019*, Fede a lasciare il proprio domicilio per le ragioni ivi meglio specificate, e se a ciò si aggiunge che lui, in qualità di uomo intelligente e furbo, ha fin da subito dichiarato spontaneamente che era a Napoli per motivi di *cura*, allora questa circostanza, unitamente all'età e al fatto che oggi è il suo compleanno, *affievoliscono notevolmente il fuoco del dolo dell'evasione*.

Ed invero, in ragione dell'avanzata età dell'indagato e da quanto dichiarato dallo stesso al momento dell'arresto, è verosimile che egli, pur essendo a conoscenza della propria condizione di detenuto, si sia allontanato dalla propria abitazione nella erronea convinzione di potersi recare senza autorizzazione in altri luoghi per ragioni di cura e, nell'occasione, far visita alla moglie e con la stessa festeggiare il suo compleanno.

Questo è un errore sul fatto che esclude il dolo, ma certamente non è compito dello scrivente GIP ( incompetente per territorio) dare neanche in via temporanea questa valutazione.

Ma quello che appare veramente *ictu oculi*, e che esclude la competenza dettata da motivi di urgenza ex art. 291 c. 2 c.p.p., è la presenza delle esigenze cautelari.

Ed invero, inquinamento delle prove o pericolo di fuga appaiono addirittura impensabili, mentre l'unica astrattamente configurabile, la reiterazione di una *scappatella* da Milano, non potrebbe certamente essere preclusa dall'applicazione della richiesta misura degli arresti domiciliari che in concreto si tradurrebbe negli stessi effetti preclusivi della già esistente misura alternativa della detenzione domiciliare, tuttavia ciò non esclude che FEDE EMILIO debba immediatamente tornare nella sua dimora abituale..

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza territoriale e per l'effetto, non ravvisandosi le ragioni di cui all'art. 291 c.2 , dispone trasmettersi gli atti al P.M. in sede ed al Magistrato di Sorveglianza di Milano per le determinazioni di loro competenza.

Dispone l'**immediata liberazione di FEDE EMILIO** se non detenuto in Napoli per altra causa o titolo.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza  
In Napoli, 24 giugno 2020

Il Giudice Preliminare  
dott. Fabio Provisier,  
DOTT. FABIO PROVVISIER

DEPOSITATO IN  
CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE  
Roberto Ciambriello

24/6/2020 ore 15.40

